

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila, 23 ottobre 2002, n. 531.

La previsione normativa di cui all'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 570/1960, in base alla quale sono nulle le operazioni elettorali in caso di mancata suggellazione dell'urna tra le ore 22 della domenica e le ore 7 del lunedì, non è estensibile alla mancata chiusura dell'urna (tra il sabato e la domenica) descritta dalle istruzioni ministeriali di cui alla Tabella B del decreto ministeriale 16 maggio 1980.

Omissis.

L'art. 51, comma 4, del DPR n. 570/1960 (secondo cui "la mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse ... producono la nullità delle operazioni elettorali", e che i ricorrenti assumono violato) regola, come osserva giustamente la difesa dei controinteressati, la fase del procedimento elettorale che va dalle ore 22 del primo giorno di elezione - (ora a partire dalla quale, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, si provvede, tra l'altro, prima che i componenti del seggio elettorale si allontanino dalla sala, alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori, apponendovi le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la firma del presidente e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere, rinviando poi la votazione al mattino successivo) - alle ore 7 del secondo giorno di elezione - (ora in cui, ricostituito l'ufficio elettorale e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, viene riaperta la votazione).

Poiché nell'intervallo di tempo di cui sopra il seggio elettorale viene abbandonato dai suoi componenti, è evidente che l'urna contenente le schede votate deve essere suggellata seguendo le specifiche modalità richieste dalla norma sopra richiamata; e ciò a garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, prevenendo il rischio che l'urna con le schede votate possa essere violata, nell'arco temporale in cui viene abbandonata dai componenti dell'ufficio elettorale, con possibili ricadute sulla regolarità delle operazioni elettorali.

E in tale ambito si giustifica e si comprende agevolmente (a tutela della regolarità delle operazioni elettorali, che deve essere anche virtualmente assicurata) la sanzione ("nullità delle operazioni elettorali") che il legislatore espressamente commina per la mancata suggellazione dell'urna elettorale tra le ore 22 del primo giorno di elezione e le ore 7 del giorno successivo.

Ma il caso di specie - nel quale, come già anticipato, nella tarda mattinata del primo giorno di elezione (periodo in cui il seggio elettorale risulta costantemente presidiato dai componenti e da altri soggetti aventi titolo a presenziare fin dalla sua apertura) si fa rilevare da un rappresentante di lista che l'urna non è suggellata (perché verosimilmente, dopo essere stata aperta per il controllo interno all'atto dell'insediamento del seggio, era stata poi chiusa nella parte superiore senza il pieno rispetto delle istruzioni ministeriali) e che il presidente del seggio, a seguito del rilievo, provvede immediatamente alla regolarizzazione della situazione - è notevolmente diverso dall'ipotesi normativa prevista dall'art.51, comma 4, DPR n. 570/1960 e non può essere sussunto sotto la sua disciplina; e non lo può in primo luogo perché una cosa è la "suggellazione delle urne" (la cui mancanza produce nullità delle operazioni elettorali) di cui al citato art. 51 in vista dell'abbandono del seggio elettorale dalle ore 22 di domenica alle ore 7 del lunedì successivo; altra la chiusura dell'urna descritta dalle istruzioni ministeriali di cui al D.M. 16/5/1980 Tabella B, istruzioni che comunque non prevedono come conseguenza della loro infrazione la nullità delle operazioni; in secondo luogo perché, inferire dalla inosservanza di istruzioni ministeriali la nullità delle operazioni elettorali, come prospettano i ricorrenti, sulla base di non plausibili operazioni di interpretazione estensiva o analogica, e inoltre in mancanza di un qualsiasi indizio che dia un minimo di consistenza a un dubbio ragionevole sulla regolarità delle operazioni elettorali, appare operazione interpretativa non corretta, non in linea con il principio di proporzionalità, in contrasto con il principio di strumentalità delle forme e non conforme alla volontà popolare espressa nella votazione.

Le considerazioni esposte inducono a ritenere che le irregolarità denunciate nel caso di specie, pur essendo tali e potendo in ipotesi generare responsabilità di carattere diverso, non abbiano alcuna incidenza sulla "regolarità" del procedimento elettorale e alcuna ricaduta sui relativi risultati.

Omissis.